



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	4
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.....	4
Art. 2	4
DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.....	4
Art. 3	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME.....	4
Art. 4	4
CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI	4
TITOLO II	5
OCCUPAZIONE DI SPAZIO O AREA PUBBLICA.....	5
Art. 5	5
TITOLO III	5
IGIENE –SANITÀ-DECORO ED ORDINE.....	5
Art. 6	5
PRINCIPI GENERALI	5
Art. 7	6
ATTI VIETATI.....	6
Art. 8	7
EDIFICI PRIVATI.....	7
Art. 9	7
VUOTATURA DEI POZZI NERI	7
Art.10	7
PARCHI DELLA RIMEMBRANZA-GIARDINI E PASSEGGI PUBBLICI	7
TITOLO IV	8
QUIETE E SICUREZZA.....	8
Art. 11	8
PRINCIPI GENERALE.....	8
Art. 12	8
ATTI VIETATI.....	8
Art. 13	9
ATTIVITA' PROFESSIONALI O ARTIGIANALI RUMOROSE, INCOMODE O PERICOLOSE	9
Art. 14	9
CANI E ALTRI ANIMALI	9
Art. 15	10
CATTURA DEI CANI O ALTRI ANIMALI VAGANTI.....	10
TITOLO V	10
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	10
Art. 16	10
ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI.....	10
Art. 17	10
<i>CRITERI PER LA SCELTA TRA SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE</i>	10
Art. 18	11
RESTITUZIONE NEL PRISTINO STATO.....	11
Art. 19	11
DETERMINAZIONE DELLA ENTITA' DELLE SANZIONI.....	11

TITOLO VI	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 20	11
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI.....	11
Art. 21	11
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Le norme di Polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o da regolamenti.

Art. 2 DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Locale. Il servizio di Polizia Locale viene effettuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, nonché dagli altri addetti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge e di regolamento, l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Il presente regolamento si applica, se non diversamente indicato nelle singole fattispecie, in ogni luogo del Comune soggetto all'autorità Comunale. Le norme riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la sanità, quando si crea pericolo o si causa molestie o danni alle persone o alle cose, si applicano anche ai luoghi privati. In tali casi, vi è l'obbligo di agire immediatamente sia da parte del danneggiante per evitare ulteriori danni che da parte degli organi preposti per far cessare tali inconvenienti, avvalendosi questi ultimi, nel caso che l'illecito perduri nonostante sia possibile interromperlo, di quanto previsto dall'Art. 650 C.P. ed eventualmente e di conseguenza dell'Art. 55 C.P.P. usando anche mezzi coercitivi, per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Art. 4 CONCESSIONI -AUTORIZZAZIONI

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dei documenti eventualmente prescritti, o richiesti. Le concessioni-autorizzazioni vengono rilasciate, tranne casi eccezionali o urgenti, con atto scritto.

Dovranno essere tenute esposte nei luoghi previsti solo per il tempo per il quale sono valide, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno comunque essere esibite a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di distruzione, furto o smarrimento, dovrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente previa dichiarazione sottoscritta dal titolare dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.

Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Ferme restando le altre disposizioni speciali, qualunque titolo di autorizzazione o di concessione potrà decadere quando il titolare non osservi le condizioni stabilite o quando vengono a mancare i requisiti per il rilascio.

TITOLO II OCCUPAZIONE DI SPAZIO O AREA PUBBLICA

Art. 5

E' proibita qualunque occupazione o uso illegittimo del suolo del sottosuolo e del soprassuolo pubblico protratta nel tempo senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.

Analogamente senza titolo autorizzativi:

- è vietato esporre merce o qualsiasi altro oggetto scritto a scopo pubblicitario o commerciale in qualsiasi luogo, anche privato se esposto o visibile al pubblico.
- è vietato esporre la merce sul davanti degli esercizi se invade il suolo o lo spazio pubblico oltrepassando il limite della soglia dell'esercizio. Anche la vendita deve essere effettuata in modo che il compratore non sia obbligato a sostare intralciando la circolazione.
- è vietata la riparazioni di veicoli o altre cose mobili e comunque effettuare lavori sul suolo pubblico. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità.

I concessionari di autorizzazioni per la occupazione del suolo pubblico specialmente all'esterno di pubblici esercizi con sedie, tavoli ecc., sono tenuti alla pulizia dello spazio occupato, previo anche inaffiamento se necessario.

TITOLO III IGIENE –SANITÀ-DECORO ED ORDINE

Art. 6

PRINCIPI GENERALI

E' vietata qualsiasi azione od omissione che possa creare pericolo, causare molestie o danni a persone o cose, che possa sporcare il suolo, l'aria e le acque o violare elementari norme igienico-sanitarie.

E' vietato assumere comportamenti contrari al decoro al pudore e alla decenza pubblica, compiere atti di pulizia personale e far mostra di tutto ciò che possa provocare turbamento o ripugnanza in luoghi visibili al pubblico.

E' vietato qualsiasi atto, anche lecito, eseguito in modo da non evitare o limitare, ove ragionevolmente possibile, un inconveniente.

Art. 7

ATTI VIETATI

In particolare è vietato:

- In luoghi urbani o in altri luoghi esposti o visibili al pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze fuori dai luoghi a ciò destinati;
- Effettuare qualsiasi tipo di lavaggio che possa sporcare il suolo;
- Sdraiarsi sulle panchine se si impedisce ad altri di sedersi e sui muriccioli dei pubblici edifici;
- Sedere o sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie degli edifici pubblici e di culto, o in ogni caso assumere atteggiamenti scomposti;
- Introdursi o fermarsi sotto gli androni, i loggiati, le scale ecc. degli edifici pubblici per mangiare, bere giocare, dormire o in ogni caso per motivi non attinenti alla destinazione d'uso dell'edificio;
- Invadere il suolo privato, anche con autoveicoli, senza autorizzazione, quando i segnali ivi collocati o la situazione ambientale siano sufficienti a farlo comprendere;
- Danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni o disegni gli edifici pubblici o privati, e in ogni caso qualsiasi bene pubblico o privato. Resta comunque obbligo dei responsabili dell'immobiliare provvedere al ripristino a propria cura e spese se il danno è tale da influire sul pubblico decoro o in maniera rilevante sull'estetica.
- Salire sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane e altri beni di proprietà comunale;
- Gettare o lasciar cadere carta o qualsiasi cosa possa sporcare il suolo;
- In luoghi urbani sollevare indebitamente polvere; scuotere, spolverare o battere tappeti, panni, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto in orari in cui non si causi inconvenienti o in quelli eventualmente stabiliti con Ordinanza del Sindaco.
- Effettuare depositi o collocazione di cose anche in proprietà privata se esposte alla pubblica vista quando nuocciano all'igiene, all'estetica o al decoro;
- In luoghi urbani riverniciare sporti, vetrine e simili senza apporre segnale atto ad avvertire il pubblico della vernice fresca.
- Tener distesi o appesi panni, biancherie e simili e fare mostre del genere. Tali esposizioni sono consentite nei luoghi interni o rurali, purché non creino inconvenienti ad altri;
- Causare stillicidio molesto
- Ai nomadi o apolidi installarsi in aree diverse da quelle eventualmente stabilite dall'AC.

- In ogni luogo qualsiasi forma di accattonaggio molesto.
- Campeggiare in aree diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale opportunamente segnalate.

Art. 8 EDIFICI PRIVATI

Salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal C.d.S., i responsabili degli edifici devono in ogni caso tenere in buono stato di conservazione gli stessi specialmente le parti esposte alla pubblica vista per motivi estetici, e quelle fronteggianti le aree dove vi può essere passaggio di persone per evitare pericoli o danni.

In particolare essi devono:

- Provvedere ai restauri dell'intonaco, alla tinteggiatura e alla pulizia dei numeri civici;
- Tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo;
- Provvedere alla manutenzione e pulizia degli edifici, con riferimento anche ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o caduta di oggetti, oltre a eventuali sanzioni penali o amministrative, vi è l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela dell'incolumità delle persone, e di darne immediato avviso all' Autorità Comunale e agli altri condominio al l'amministratore se trattasi di proprietà privata di uso comune.

L'Autorità Comunale, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con eventuale addebito delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 9

VUOTATURA DEI POZZI NERI

La vuotatura dei pozzi neri dovrà essere eseguita nelle ore e con le modalità stabilite dal Sindaco con ordinanza specifica.

Art. 10

PARCHI DELLA RIMEMBRANZA-GIARDINI E PASSEGGI PUBBLICI

I parchi della Rimembranza dovranno essere oggetto di massimo rispetto da parte di tutti i cittadini. E' vietato qualsiasi atto che contravvenga a tale obbligo.

E' altresì vietato qualsiasi atto che possa danneggiare i giardini e passeggi pubblici.

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA

Art. 11

PRINCIPI GENERALE

E' vietata qualsiasi azione od omissione che possa creare pericolo, causare molestie o danni a persone o cose.

E' vietata qualsiasi attività rumorosa o incomoda che rechi disturbo alle persone.

E' vietato inoltre qualsiasi atto che possa mettere in pericolo anche la propria incolumità.

E' vietato qualsiasi atto, anche lecito, eseguito in modo da non evitare o limitare, ove ragionevolmente possibile, un eventuale inconveniente.

Art. 12

ATTI VIETATI

IN PARTICOLARE è VIETATO:

- Lanciare sassi ed altri oggetti atti ad offendere, imbrattare o comunque danneggiare altri;
- Accendere fuochi, usare fiamme libere e sostanze pericolose o gettare oggetti accesi;
- Accumulare quantità di cose infiammabili o di facile combustione anche in proprietà privata, specialmente in zone urbane, salvo che si tratti di attività specificamente autorizzate;
- Fare esplosioni nell'abitato;
- Effettuare qualsiasi gioco che possa creare inconvenienti fuori dai luoghi a ciò destinati.
- Sui terrazzi e balconi o in qualsiasi parte dell'edificio tenere cassette, vasi o qualsiasi oggetto che non sia assicurato in modo tale da non costituire pericolo;
- Esporre all'esterno o circolare nell'abitato con oggetti taglienti e in genere tutti gli oggetti che possono creare pericolo, recare danno o molestia;
- Effettuare manovre con carichi sospesi pericolosi per l'incolumità delle persone, escluso carico – scarico merci con autocarri, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale o degli altri condomini se in proprietà privata;
- Disturbare le persone con schiamazzi, grida, suoni, o altri rumori o, per i commercianti, insistere in modo molesto a voce o con strumenti sonori per lo smercio dei loro generi. Il suono delle campane potrà essere regolato con ordinanza del Sindaco;
- Provocare qualsiasi esalazione o dispersione di materiale che spandendosi nell'aria crei inconvenienti;

- Gettare al basso materiale da demolizione o altro senza strumenti tecnici idonei;
- Tenere insegne, targhe, tende parasole o qualsiasi altro oggetto sospeso ad un'altezza minore di metri 2,20 dal livello di qualsiasi area transitabile da pedoni.

Art. 13

ATTIVITA' PROFESSIONALI O ARTIGIANALI RUMOROSE, INCOMODE O PERICOLOSE

L'esercizio delle attività professionali o artigianali rumorose sono vietate nei giorni festivi e prefestivi.

Negli altri giorni feriali sono limitate al seguente orario:

Dalle ore 8 alle ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre.

Dalle ore 8 alle ore 19 dal 1 ottobre al 31 marzo.

In caso di necessità o particolarità, tuttavia sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale modificare tale orario oppure vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle attività suddette specialmente nei centri abitati, presso gli ospedali, le case di cura, le scuole, le chiese e le case ove abitino persone che necessitino di particolare tranquillità.

Dovranno essere usati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per evitare che i macchinari usati provochino vibrazioni, scuotimenti, emanazioni o qualsiasi altro inconveniente.

Art. 14

CANI E ALTRI ANIMALI

Fatte salve particolari disposizioni di legge, con riguardo anche a cani affetti da rabbia o da altre malattie contagiose, è vietato da parte dei proprietari, custodi o detentori lasciar vagare i cani incustoditi. Se tali animali si dimostrassero pericolosi a carico dei detentori sono applicabili le sanzioni penali previste nelle forme e nei modi di legge.

Nei centri abitati o dove vi è passaggio di persone, i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro. Tutti i cani di grossa taglia, di razza o indole pericolosa o mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei luoghi privati possono essere tenuti sciolti e senza museruola purchè non abbiano la possibilità di sporgersi col muso e di arrecare danno ad altri. In tal caso l'accesso al luogo privato dovrà essere idoneamente chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane" o indicazioni simili idonee a farlo comprendere.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge
- i cani delle forze di Polizia durante l'impiego per fini di istituto.

E' vietato introdurre cani o qualsiasi altro tipo di animale che possa creare inconvenienti igienici in tutti i luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

E' vietato lasciar vagare o detenere qualsiasi tipo di animale che per dimensioni, razza, numero eccessivo o altre ragioni crei pericolo a causi disturbo o danno alla popolazione anche in relazione a norme igieniche. In caso di continuata recidiva al fine di interrompere l'illecito si dovranno seguire le procedure previste per allontanare l'animale.

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

E' vietato tenere animali feroci o pericolosi senza autorizzazione dell'A.C.

Art. 15

CATTURA DEI CANI O ALTRI ANIMALI VAGANTI

I cani vaganti e gli altri animali nocivi, molesti o pericolosi trovati a vagare saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito ostacolare o impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

E' vietata la cattura di cani da parte dei privati, chi li trovasse smarriti dovrà denunciare il ritrovamento al Corpo di polizia municipale il quale avviserà il personale addetto. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di competenza.

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 16

ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

Si osservano in quanto applicabili le norme del Testo Unico della Comunale e Provinciale e della Legge 689/81.

Nel caso che il contravventore alla richiesta si rifiuti di farsi identificare o di fornire le proprie generalità dovrà essere fermato e accompagnato, anche coattivamente, al Comando secondo quanto stabilito dalla L. 191/78 de dall'art. 349 C.P.P.

Si potranno anche contestare infrazioni non personalmente accertate dagli agenti, se gli elementi a disposizione saranno sufficienti per poterlo fare, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della L. 689/81.

Art. 17

CRITERI PER LA SCELTA TRA SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Quando le norme del presente regolamento siano previste anche da leggi penali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della L. 689/81, si dovrà

considerare in modo particolare la gravità dell'illecito e attenersi poi strettamente in casi analoghi successivi a principi di coerenza e uniformità di comportamento.

Art. 18
RESTITUZIONE NEL PRISTINO STATO

Al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ai sensi della L. 142/90 il Sindaco, oltre all'eventuale sanzione, può ordinare la rimessa in pristino o l'eliminazione del pericolo. In caso di inottemperanza può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 19
DETERMINAZIONE DELLA ENTITA' DELLE SANZIONI

Tutte le sanzioni verranno stabilite con ordinanza del Sindaco prefissata o da stabilire caso per caso.

Seguendo criteri di coerenza e uniformità, l'ordinanza stabilita caso per caso costituirà poi la base per tutti i successivi casi analoghi.

Se l'illecito si protrae nel tempo quando il trasgressore è in grado di interromperlo la sanzione si applicherà per ogni periodo di ventiquattro ore.

Verrà irrogata una sanzione da stabilire caso per caso almeno nelle seguenti fattispecie:

- per violazione dei principi generali di cui agli artt. 6 e 11, e dell'art. 3 c. 2 nella parte inerente al danneggiante che venuto a conoscenza del danno non agisca immediatamente per evitare conseguenze ulteriori;
- in caso di inottemperanza a un invito dato legittimamente dagli agenti allo scopo di interrompere l'illecito, quando il trasgressore era in grado di interromperlo, escluso gli illeciti previsti dal c. 2 dell'art. 3 che comportano l'applicazione dell'art. 650 C.P.,
- nelle recidive con progressivo aumento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

È abrogato il precedente regolamento di polizia municipale ed ogni altra norma comunale in materia di polizia locale in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 21
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto Comunale.